

La portata del can. 1399 nel sistema penale canonico

Il can. 1399 è una norma penale molto particolare. Era oggetto delle forti critiche sia durante il processo di codificazione che dopo la promulgazione del CIC 1983. Gran parte di queste critiche riguardava la relazione tra la norma e il principio di legalità e la presenza di quest'ultimo nell'ordinamento canonico. In questo articolo vogliamo sottoporre ad analisi questi interventi critici, al fine di comprendere quali motivazioni hanno portato il Legislatore ad inserire nel codice una norma come il can. 1399 CIC 1983 con l'indicazione della sua fonte, cioè il can. 2222 CIC 1917, e di osservare inoltre come si modificava la discussione relativa all'argomento.

1. Il can. 1399 e il principio di legalità

Per comprendere il ruolo del can. 1399 CIC 1983 all'interno del diritto canonico penale vigente, è opportuno descrivere il rapporto tra la norma generale e diversi concetti giuridici, soprattutto quello con il principio di legalità. L'idea alla base del principio, che rappresenta uno degli elementi fondamentali per la maggioranza degli ordinamenti penali civili moderni, fu precisata e sostenuta dal principale rappresentante dell'illuminismo italiano Cesare Beccaria. Nella sua opera *Dei delitti e delle pene* descrive i vari aspetti di garanzia della legge legati al principio di legalità: «1. Soltanto la legge può determinare le pene; 2. si può punire soltanto per fatti previsti antecedentemente dalla legge; 3. il giudice non può interpretare la legge; 4. la legge penale deve essere chiara e determinata al fine di escludere l'arbitrio del giudice, secondo una scansione logica di principi giuridico/politici

che è diventata classica e universalmente riconosciuta»¹. La formulazione latina del principio di legalità *nullum crimen, nulla poena sine lege* non deriva dal diritto romano, ma è presentato per la prima volta dal grande criminalista tedesco Anselm Ritter Von Feuerbach nella sua opera *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts* del 1847².

La presenza del principio di legalità nel diritto canonico è un tema particolarmente complesso che ancora oggi crea divisioni nella dottrina canonistica. Le opinioni degli autori si collocano tra due estremità: da una parte la piena accoglienza del principio di legalità secondo il modello secolare, d'altra invece un'accoglienza limitata a causa di alcune particolarità presenti nel diritto della Chiesa. Al fine di comprendere appieno le problematiche relative alla discussione dottrinale sulla presenza del principio di legalità nel diritto canonico, presenteremo due interventi di noti autori. Pio Fedele, successivamente alla promulgazione del codice del 1917, affermava: «il diritto della Chiesa è indubbiamente il territorio meno adatto per la piena e incondizionata applicazione del principio della riserva della legge penale o della regola del divieto dell'analogia»³. Il secondo intervento, più recente, è di De Paolis e riguarda l'applicazione del principio di legalità nel diritto canonico. L'autore nel suo commento, presenta quegli elementi che indicano come il principio non è accolto in modo stretto formale, come negli ordinamenti civili: «Se noi lo intendiamo con tutte le implicazioni, anche formali, che esso comporta, va detto chiaramente che nel l'ordinamento canonico tale principio non è applicato. Di fatto la pena può essere costituita, ancora oggi, sia per legge che per precetto; ma ancora di più c'è da dire che le pene dell'ordinamento canonico sono nella

1 M. Ronco, *Il principio di legalità*, in: *Commentario sistematico al codice penale*, vol. 1: *La legge penale*, a cura di G. Caruso, Bologna 2010, p. 12, con i riferimenti bibliografici di Beccaria.

2 Cfr. O. Giacchi, *Precedenti canonistici del principio «Nullum crimen sine praevia lege poenali»*, in: *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. 1, Firenze 1936, p. 421, con i riferimenti bibliografici di Feuerbach; F. Mantovani, *Diritto penale*, Padova 2001, p. 5; G. Di Mattia, *Equità e riserve di legge nel diritto penale canonico*, «Appolinaris» 69 (1996) n. 3-4, p. 585; G. Vassalli, voce «Nullum crimen, nulla poena sine lege», in: *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. 8, Torino 2002, p. 288; A. Przybyła, *Zasada legalności w kościelnym prawie karnym*, «Prawo Kanoniczne» 14 (1971) n. 1-2, p. 234; A. D'Auria, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, in: *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, a cura di L. Sabbarese, Città del Vaticano 2021, p. 57-61 (Iustitia in Caritate. Analecta, 1).

3 P. Fedele, *Il principio «nullum crimen sine praevia lege poenali» e il diritto penale canonico*, «Rivista Italiana di Diritto Penale» 9 (1937), p. 492; B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021, p. 114; R. Gottero, *La «norma generale» del diritto penale canonico (can. 1399). Commento a un canone*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 10 (1997) n. 3, p. 349.

grande maggioranza facoltative o indeterminate; per di più il superiore, in base al can. 1341, gode di un'amplissima discrezionalità sull'avvio del processo penale, sull'irrogazione della pena e sul tipo di pena (cann. 1343-1349). Anche sulla via da seguire, se amministrativa o giudiziale, il superiore e il giudice ecclesiastico hanno una grande possibilità di opzione (cann. 1342 e 1718). Risulta indubbio che troppi e tanti sono gli elementi formali che mancano al principio di legalità, come esso è in vigore presso gli ordinamenti civili, perché si possa parlare dell'applicazione del principio di legalità penale nell'ordinamento canonico»⁴.

L'ordinamento canonico prima dell'ultima riforma del Libro VI dichiarava il principio di legalità in linea generale nei cann. 1321 § § 1-2 e 221 § 3 del CIC 1983. Il can. 1321 § 1 CIC 1983 richiedeva che «Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa». La regola generale vigente nell'ordinamento canonico penale, afferma che, affinché un atto abbia i requisiti per essere un delitto punibile è necessaria la violazione esterna della norma penale⁵. In questo canone Bruno F. Pighin vede un «aspetto essenziale, dal quale dipende l'esistenza stessa dell'ordinamento penale, in linea con il principio di legalità, che ormai fa parte del patrimonio giuridico dell'umanità»⁶. Il testo del paragrafo non è stato riformato, ma nel nuovo Libro VI diventa il § 2 dello stesso canone. Il can. 1399 CIC 1983 rappresenta uno degli elementi più forti in cui il diritto canonico è in evidente contrasto con l'idea di legalità secondo le modalità tipiche degli ordinamenti civili. Il canone, infatti, prevede la punizione nei casi non previsti come delitto nel momento di violazione dalla legge. Il termine *lex* presente nel canone esaminato si riferisce all'insieme di tutti i precetti contenuti nella legge divina, naturale o positiva, ed ecclesiastica⁷. La possibilità di applicare una pena nel caso di un atto che, nel momento della violazione non è tipizzato dalla legge positiva come un delitto con la sanzione precisa, rappresenta una violazione del principio di legalità secondo la logica giuridica civile.

4 V. De Paolis, *La potestà coattiva nella Chiesa*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 12 (1999) n. 2, p. 150.

5 Cfr. V. De Paolis, D. Cito, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico. Libro VI*, Roma 2000, p. 367; J. Syryjczyk, *Kanoniczne prawo karne. Część szczególna*, Warszawa 2003, p. 181.

6 B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 113.

7 Cfr. J. Hervada, *Il diritto naturale nell'ordinamento canonico*, «Ius Ecclesiae» 1 (1989) n. 2, p. 493-508; J. Hervada, *La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 3 (1991) n. 1, p. 49-66.

Nonostante questo, il canone continua ad essere presente nel Libro VI del codice, anche dopo l'ultima riforma. Un contrasto simile tra la disposizione dei cann. 1399 e 1321 § 2 CIC 1983 era già presente nel codice previgente e riguardava i cann. 2222 § 1 e 2195 § 1 CIC 1917⁸.

2. Le fonti del can. 1399

Il can. 1399 CIC 1983 trova le sue fonti nel can. 2222 § 1 CIC 1917 del Codice pio-benedettino. La norma abrogata si trovava nel Libro V *De poenis*, al titolo V *De superiore potestatem coactivam habente*, e nella parte generale riguardante il diritto penale, recitava quanto segue: «Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat; secus reus puniri nequit, nisi prius monitus fuerit cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu transgressionis, et nihilominus legem violaverit»⁹.

In questo punto occorre precisare, che il can. 1399 CIC 1983 trova le sue fonti solo nella parte prima del can. 2222 § 1 CIC 1917. Invece la disposizione della seconda parte del paragrafo in seguito *secus reus* è presente nel codice vigente in altri canoni (cann. 1319 § 1; 1341 CIC 1983).

Il contrasto che si riscontra tra il can. 1399 e i cann. 9; 8; 221 § 3 CIC 1983 e soprattutto del can. 1321 § 1 del CIC 1983 prima dell'ultima riforma del Libro VI, appare anche nel can. 2222 § 1 CIC 1917, soprattutto la prima parte del paragrafo, alla luce della portata del can. 2195 § 1 CIC 1917 che afferma: «È delitto la violazione esterna ed imputabile di una legge, a cui è aggiunta una sanzione almeno indeterminata». Nel § 2 lo stesso canone allarga il concetto del delitto al precetto

⁸ Can. 2195 § 1 CIC 1917: «Nomine delicti, iure ecclesiastico intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio, cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata».

⁹ Can. 2222 § 1 CIC 1917: «Sebbene una legge non sia fornita di sanzione il legittimo Superiore può punire la trasgressione di una legge con una giusta pena, anche se non ha comminato preventivamente la sanzione penale, se lo scandalo eventualmente sorto o la gravità speciale della trasgressione ciò comporti e renda necessario; altrimenti il reo non può essere punito se prima non sia stato ammonito con minaccia di una pena *latae* o *ferendae sententiae* in caso di violazione, e ciò nonostante abbia violato quella legge». La traduzione del can. 2222 § 1 CIC 1917 in italiano di: C. Bernardini, *Osservazioni sul can. 1399*, «Monitor Ecclesiasticus» 114 (1989), p. 143.

penale: «Se non consta altrimenti, ciò si applica anche alle violazioni del precetto penale»¹⁰. Nel can. 2195 CIC 1917 il Legislatore circoscrive un delitto da parte formale, mentre nel can. 2222 § 1 CIC 1917 da parte materiale. Considera poi la possibilità di un atto dannoso alla società al quale non è prevista nessuna conseguenza penale. Per evitare che questo tipo di azioni rimangano senza un'adeguata risposta da parte dell'autorità della Chiesa, il Legislatore concede ai Superiori le facoltà speciali in campo penale¹¹. Già all'epoca del codice pio-benedettino i canonisti cercavano un accordo tra il can. 2222 § 1 CIC 1917 e il principio fondamentale *nullum crimen sine lege poenali* contenuto nel can. 2195 § 1 CIC 1917, ma senza aver trovato soluzione comune¹².

Arthur Vermeersch e Joseph Creusen affermano che il CIC 1917 accoglie pienamente il principio di legalità. Per conciliare i due canoni propone una distinzione tra *delictum proprie dictum*, di cui parla il can. 2195 CIC 1917, e *delictum improprie dictum*, previsti nel can. 2222 § 1 CIC 1917 da non considerarsi delitti in senso stretto, ma solo ad essi equiparati. La prima tipologia di delitti richiede una sanzione penale previa, mentre la seconda non necessita di tale sanzione¹³. Svatiati autori criticano tale opinione in quanto non trovano argomenti sufficienti per distinguere i delitti in senso proprio e non proprio all'interno dei cann. 2195 e 2222 § 1 CIC 1917. Vermeersch e Creusen nella sesta edizione del 1946 della loro opera riformano la propria idea, che da quel momento diventa simile a quella descritta nel paragrafo successivo¹⁴.

Alcuni canonisti¹⁵ vedevano nella disposizione del can. 2222 § 1 CIC 1917 un'eccezione alla definizione del delitto contenuta nel can. 2195 § 1 CIC 1917. Essi ritenevano

¹⁰ La traduzione del can. 2195 CIC 17 in italiano di: V. La Puma, *Sommario del Codice del diritto canonico (Canoni 1-2414)*, Torino 1940, p. 377.

¹¹ Cfr. J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222 Kodeksu prawa kanonicznego*, «Roczniki Teologiczno-Kanoniczne» 17 (1970), p. 47.

¹² Cfr. C. Bernardini, *Osservazioni sul can. 1399*, p. 143; J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222*, p. 48; G. Cocchi, *Commentarium in Codicem iuris canonici ad usum scholarum*, vol. 5: *De delictis et poenis*, Torino 1938, p. 5-6.

¹³ Cfr. A. Vermeersch, J. Creusen, *Epitome iuris canonici*, vol. 3, Mechliniae 1928, p. 184; G. Michiels, *De delictis et poenis. Commentarius libri v Codicis iuris canonici*, vol. 2: *De poenis in genere: Canones 2214-2240*, Paris-Tournai-Roma-New York 1961, p. 159, con i riferimenti bibliografici di Vermeersch-Creusen e Muniz.

¹⁴ Cfr. S. Peperoni, *Lineamenta iuris poenalis canonici*, Roma 1966, p. 90; A. Przybyła, *Zasada legalności w kościelnym prawie karnym*, p. 239.

¹⁵ Cfr. G. Michiels, *De delictis et poenis*, vol. 2, p. 157-159, con i riferimenti bibliografici dei Autori che presentavano quest'opinione: J. Sole, *De delictis et poenis*, Roma 1920, n. 85; M. Falco, *Introduzione*

che il can. 2195 § 1 CIC 1917 accogliesse il principio *nullum crimen sine lege poenali*, ma soltanto nei casi previsti dal can. 2222 § 1 CIC 1917 il Superiore può punire mediante una pena la trasgressione della legge che non contiene sanzione penale¹⁶. Tale teoria di eccezione fu molto criticata e non è stata accolta. Alfredo Gomez de Ayala precisa che «è evidente che in tal modo si vorrebbe ammettere un'eccezione talmente vasta da travolgere la regola stessa»¹⁷. Alfons Przybyła commentando la teoria di eccezione sottolinea il fatto che il principio di legalità, già nella parola stessa, ha carattere assoluto, *nullum... nulla...*, e non accetta alcuna eccezione. Se questo principio accolto nel modo assoluto corrisponda con lo spirito del diritto canonico, è un altro discorso¹⁸.

Altri autori¹⁹ osservavano invece, come per ogni fatto criminoso sia necessaria una sanzione penale previa secondo la disposizione del can. 2195 CIC 1917. Solo in casi eccezionali, previsti nel can. 2222 § 1 CIC 1917 è sufficiente una sanzione penale successiva, stabilita nell'atto del Superiore che impone una pena. Secondo loro, tra i due canoni esaminati non esiste una relazione di subordinazione ma di assegnazione, ovvero non è presente un'eccezione ma ogni canone rappresenta un principio nel proprio campo: il primo riguarda il delitto, il secondo il potere del Superiore. Sulla base di questa opinione quindi, l'atto del Superiore non è soltanto esecutivo, ma anche legislativo. Con potere derivante dal can. 2222 § 1 CIC 1917, la sanzione penale non è solo inflitta ma anche stabilita dopo la violazione della legge. In questo caso parliamo di una retroattività speciale ed eccezionale del diritto penale canonico. Tale interpretazione ci riporta a quanto definisce il can. 2222 § 1 CIC 1917 nel punto in cui concede il potere punitivo al Superiore, che già possiede

allo studio del «Codex iuris canonici», Torino 1925, p. 353; P. Fedele, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962, p. 812, con i riferimenti bibliografici dei autori che presentano quest'opinione e ampio commento alla posizione di Falco; J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222*, p. 48; J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1993, p. 40; M. A. Myrcha, *Prawo karne. Komentarz do piętej księgi Kodeksu prawa kanonicznego*, t. 2: Kara, cz. 1: Przepisy ogólne, Warszawa 1960, p. 890.

¹⁶ Cfr. P. Fedele, *Lo spirito del diritto canonico*, p. 812.

¹⁷ A. Gomez de Ayala, voce «Nullum crimen, nulla poena sine legge. b) Diritto canonico», in: *Enciclopedia del diritto*, vol. 28, Milano 1978, p. 965; G. Di Mattia, *Equità e riserve di legge nel diritto penale canonico*, p. 592.

¹⁸ Cfr. A. Przybyła, *Zasada legalności w kościelnym prawie karnym*, p. 241.

¹⁹ Cfr. G. Michiels, *De delictis et poenis*, vol. 2, p. 159, con i riferimenti bibliografici dei Autori che presentavano quest'opinione: S. D'Angelo, H. Cicognani, A. Amor Ruibal, De Meester Bouscren-Ellis; S. D'Angelo, *Saggi di questioni giuridiche*, vol. 1, Torino 1928, p. 107-110; P. Maroto, *Istitutiones iuris canonici*, vol. 1, Matriti 1919, p. 184; I. Grabowski, *Prawo kanoniczne*, Warszawa 1948, p. 77.

quello legislativo, ma non al giudice²⁰. Anche questa teoria è stata oggetto di critiche da parte di svariati autori²¹.

Alcuni canonisti²² ritenevano che non esistesse contrasto tra il can. 2222 § 1 e il can. 2195 CIC 1917, in quanto nei casi previsti dal can. 2222 § 1 CIC 1917 si verifica la sanzione previa. Nei due casi descritti nella parte prima del canone non manca l'elemento legale del delitto, perché la legge universale, presente in questo canone, concede ai Superiori legittimi il potere di punizione. Per tale motivo quindi, nel can. 2222 § 1 CIC 1917 è possibile identificare la vera norma del diritto penale che il Superiore deve utilizzare in relazione alla gravità dello scandalo e della trasgressione. L'atto del Superiore secondo questa concezione non è un atto legislativo ma solo esecutivo: «*Scandalum et specialis gravitas, cum transgressione cujuslibet legis connexa, qua talia et per se ipsa vera constituunt delicta [...], ita ut actus Superioris poenam de facto incutientis non sit actus praeceptivus poenae constitutivus, sed actus poenae jam statuatae mere executivus [...], simplex applicatio sanctionis indeterminatae in can. 2222 § 1 verbis facultativus comminatae*»²³.

Sulla base di tale opinione, il CIC 1917 conserva il principio di legalità, ma non lo applica così rigorosamente come il Legislatore moderno civile. Mantiene una posizione mediana tra l'estremo legalismo nel diritto penale, che limita troppo il giudice nell'applicazione delle pene, e il liberalismo estremo della potestà giudiziale. In conclusione, di fronte a casi straordinari il Codice del 1917 sancisce una norma generale con una sanzione penale facoltativa che riguarda tutti gli atti di violazione di una qualunque norma del diritto canonico avente gravità speciale e scandalosa²⁴.

L'impegno dei canonisti dei tempi del Codice previgente non era facile. Il confronto tra la prima codificazione della Chiesa e i Codici statali, ma soprattutto con i loro principi, portava notevole difficoltà. Occorre sottolineare che le varie teorie e opinioni che cercavano di conciliare il can. 2222 § 1 e il can. 2195 CIC 1917, erano

²⁰ Cfr. J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222*, p. 48; J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 41; A. Przybyła, *Zasada legalności w kościelnym prawie karnym*, p. 241.

²¹ Cfr. A. Gomez de Ayala, voce «Nullum crimen, nulla poena sine legge. b) Diritto canonico», p. 965.

²² Cfr. G. Michiels, *De delictis et poenis. Commentarius libri v Codicis Juris Canonici*, vol. 1: *De delictis: Canones 2195–2213*, Paris–Tournai–Roma–New York 1961, p. 85; A. Przybyła, *Zasada legalności w kościelnym prawie karnym*, p. 243, con i riferimenti bibliografici di: P. Vidal, M. Conte a Coronata, U. Beste, C. Berutti, W. Adam, L. B. Casey, F. Roberti; M. A. Myrcha, *Prawo karne*, t. 2, cz. 1, p. 890.

²³ G. Michiels, *De delictis et poenis*, vol. 2, p. 159–160; J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222*, p. 49.

²⁴ Cfr. A. Przybyła, *Zasada legalności w kościelnym prawie karnym*, p. 243.

molto diverse. Dobbiamo osservare che già nei tempi successivi alla promulgazione del Codice previgente molti autori sottolineavano la differenza tra l'ordinamento civile e quello canonico, e anche tra i principii necessariamente presenti e fondamentali per i due sistemi penali. Tali differenze derivano dal diverso concetto di potestà, ma soprattutto dai diversi fini che devono osservare le due codificazioni.

3. Il processo di codificazione

René Metz riteneva che il nuovo codice dovesse prevedere regole volte ad applicare le pene in modo preciso. Sottolineava come il vecchio codice, avesse garantito troppo margine di azione ai Superiori ecclesiastici in campo penale, mentre il diritto futuro dovrebbe evitare troppa arbitrarietà che può portare ad un abuso di esercizio di potere in campo penale. D'altro canto, la Chiesa non può non garantire ai suoi membri che un atto dannoso alla società, anche non elencato nella legge penale, non venga punito²⁵. Seguendo la stessa linea Peter Huizing proponeva di modificare la regola *nulla poena sine lege previa* con altra, più adatta alla natura ecclesiale: *nulla poena sine monitione previa, iure defensionis et appellationis*²⁶.

Due visioni più precise ma diverse tra loro, sono quelle di Orazio Cassola e Herrmann. Il primo propendeva per un'assoluta abrogazione del can. 2222 CIC 1917 nel nuovo codice, mentre il secondo proponeva la sua modifica. Secondo Cassola, il diritto penale canonico deve adeguarsi ai modelli dell'ordinamento civile poiché accettano il principio di legalità in modo assoluto²⁷.

Diversa invece l'opinione di Herrmann in relazione alla portata e ad un eventuale cambio del can. 2222 CIC 1917, nel futuro codice. Egli sosteneva che nel can. 2195 CIC 1917 il Legislatore ha formulato una regola generale secondo la quale non è possibile punire con una pena prevista dalla legge se manca l'ammonizione. Il can. 2222 CIC 1917 è visto invece come un'eccezione a questa regola. Il Legislatore, infatti, delinea una situazione eccezionale in cui è possibile attuare una punizione

²⁵ Cfr. R. Metz, *Simple réflexions sur la réforme du droit pénal de l'Église*, «Revue de Droit Canonique» 18 (1968) n. 2-3, p. 100.

²⁶ Cfr. P. Huizing, *Des délits et des peines*, «Concilium» 28 (1967), p. 206.

²⁷ Cfr. O. Cassola, *Specien partis primae libri V CIC. Reformatae proponitur*, «Apollinaris» 32 (1967), p. 458; J. Baldanza, *De recognoscendo iure canonico poenali quaestiones quaedam*, «Ephemerides Iuris Canonici» 19 (1963), p. 110; J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222*, p. 50-51.

senza ammonizione previa, come descritto nel § 1 e la possibilità di applicare un rimedio penale in presenza di delitti probabili o di prescrizione dell'azione criminale, di cui nel § 2²⁸.

Il canonista polacco, Józef Krukowski, espone la sua opinione in merito alla riforma del canone esaminato, mediante l'analisi della proposta degli autori sopra citati. Condivide il suggerimento di Cassola secondo cui il Legislatore ecclesiastico deve accettare la regola penale *nula poena sine legge previa*, proprio come i moderni sistemi penali statali. A sostegno della sua tesi, sottolinea che tale regola, oltre a proteggere il singolo individuo dall'arbitrio dei giudici, contiene il diritto dell'uomo di conoscere la sanzione in caso di trasgressione di una norma volta a proteggere l'ordine sociale. La proposta di Herrmann secondo Krukowski, non porta molti cambiamenti nella vecchia norma, ma conserva la facoltà ai superiori di poter punire anche senza una sanzione penale previa. Per questo Krukowski non condivide tale idea²⁹.

Nel progetto dei canoni sul diritto penale redatto da Ciprotti, vediamo il futuro can. 1399 CIC 1983 nel can. 51 dello Schema, intitolato *Norma alibi collocanda* che suonava così: «Preter casus hoc Codice vel aliis legibus statutos, cuiuslibet divinae vel ecclesiasticae vel etiam iustae civilis legis externa violatio (in re gravi), sive dolo sive gravi culpa facta est, potest iusta poena vel poenitentia puniri, quoties necessitas urgeat scandala vel seditiones praeveniendi vel coercendi, alius gravis damni vitandi, transgressoris corrigendi, alios a violatione deterrendi vel a delicti occasionibus protegendi»³⁰.

Invece nello Schema del 1973 vediamo la norma modificata, intitolata *Norma generalis* e con il numero del can. 73, affermava: «Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel ecclesiasticae legis externa violatio tunc tantum potest, iusta quidem poena vel poenitentia, puniri, cum sit de re valde gravi, specialis violationis gravitas punitionem postulet, et necessitas urgeat scandala praeveniendi vel reparandi»³¹.

²⁸ Cfr. J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222*, p. 51–53, il quale cita H. Herrmann, *Erwägungen zu einer Revision des c. 2222*, «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht» 20 (1969) n. 1, p. 3–20.

²⁹ Cfr. J. Krukowski, *Problem rewizji kan. 2222*, p. 53–56.

³⁰ Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Coetuum studiorum labores*, III, *De opera consultorum in apparandis canonum schematibus*, «Communicationes» 44 (2012), p. 560.

³¹ Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Opera consultorum in apparandis canonum schematibus*, *Coetus studiorum de iure poenali*, «Communicationes» 9 (1977), p. 318.

Il canone esaminato è stato oggetto di analisi durante il processo di codificazione del nuovo codice. I canonisti del *Coetus studiorum de iure poenali*, che si occupavano della revisione del diritto penale, erano divisi in schieramenti. Alcuni, infatti, proponevano la soppressione del canone corrispondente al vecchio can. 2222 CIC 1917. A sostenere tale proposta, c'era il pericolo di gravi abusi che potevano sorgere da questo tipo di norma, e il contrasto con il principio di legalità noto in quasi tutte le legislazioni civili³². La stessa Commissione poi, aveva notato diverse criticità a riguardo della norma generale come can. 2222 § 1 del codice previgente³³.

La questione era stata sottoposta al giudizio superiore della Commissione Plenaria cardinalizia affinché si potesse giungere a una decisione per la materia discussa. Il quesito si presentava come segue: «2a Quaestio: De stricta applicatione principii legalitatis: Utrum conveniat introducere applicationem magis strictam principii legalitatis – ut aiunt (nullum crimen nullaque poena sine lege) – in iure poenali canonico, ita ut supprimendus sit can. 73 schematis (can. 2222 CIC). (Can. 73 schematis ita se habet: “Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel ecclesiae legis externa violatio tunc tantum potest, iusta quidem poena vel paenitentia, puniri, cum sit de re valde gravi, specialis violationis gravitas punitionem postulet, et necessitas urgeat scandala praeveniendi vel reparandi”)»³⁴.

La Commissione Plenaria dei Padri Cardinali, nella seduta del maggio 1977, stabiliva che nel futuro diritto penale della Chiesa il principio di legalità non dovesse essere applicato in modo stretto e preservava il can. 73 nello Schema, motivando tale decisione come segue: «exitus suffragationis: 14 Patres censuerunt principium legalitatis non esse in iure canonico stricte sed tantum mitigate applicandum: retinendus ergo esset c. 73 Schematis, etsi cum quibusdam odificationibus; 7 e contra propugnant applicationem strictam et suppressionem c. 73 schematis»³⁵. Questa

³² Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Relatio complectens syntheses animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis patribus commissionis ad novissimum schema codis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*, «Communicationes» 16 (1984), p. 51.

³³ Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Brevis conspectus de labore hucusque a Commissione peracto deque peragendo*, «Communicationes» 6 (1974), p. 35; Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Coetuum studiorum labores, III, De opera consultorum*, p. 94.

³⁴ Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Congregatio Plenaria*, 24-27.05.1977, «Communicationes» 9 (1977), p. 80.

³⁵ Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Relatio Cardinalis Praesidis de opere praestito in recognoscendo Codice iuris canonici*, «Communicationes» 9 (1977), p. 213; Pontificia

risposta ha concluso in sede di *Coetus studiorum* i lavori sui diversi suggerimenti degli organi consultati che consigliavano anche l'abolizione del can. 73³⁶. Ma la votazione dei cardinali ha dato un'ulteriore prova delle divisioni in merito alla questione del principio di legalità nel nuovo codice³⁷.

Già nello schema del nuovo codice del 1980 è visibile il cambiamento del can. 73, che da quel momento diventerà il can. 1351, attraverso la cancellazione della frase superflua «sit de re valde gravi» e della parola *paenitentia*³⁸.

Durante la seduta della Commissione Plenaria svoltasi tra il 20 e il 28 ottobre del 1981, il canone mantenne la sua forma originale nonostante le proposte di modifica presentate da alcuni Padri, ma non accolte in quanto giudicate superflue³⁹. Successivamente la norma venne presentata al Sommo Pontefice nello *Schema Novissimum* del 1982 come can. 1399 e passò indenne collocandosi quindi nel nuovo codice⁴⁰.

4. Le opinioni sul can. 1399 dopo la promulgazione del codice nel 1983

La nuova codificazione ha suscitato non poche critiche e opinioni in merito al can. 1399 CIC 1983 e alla sua portata in tutto l'ordinamento canonico, soprattutto quello penale. De Paolis afferma che la possibilità prevista nel can. 1399 CIC 1983 di punire, in modo eccezionale e limitato, i casi di violazione delle leggi non penali «sembra quanto mai opportuno anzi necessario nell'ordinamento canonico dal momento che la maggioranza delle leggi canoniche non ha annessa una sanzione penale»⁴¹. Pighin nel suo manuale di diritto penale sottolinea che

Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Opera consultorum in apparandis canonum schematibus*, p. 318, 321; L. Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, Bologna 2011, p. 736.

³⁶ Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Opera consultorum in apparandis canonum schematibus*, p. 318; J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 45.

³⁷ Cfr. R. Gottero, *La «norma generale» del diritto penale canonico (can. 1399)*, p. 351.

³⁸ Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Codex iuris canonici. Schema patribus commissionis reservatum*, Città del Vaticano 1980, p. 302; J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 45.

³⁹ Cfr. F. Nigro, *Commento al can. 1399*, in: *Commento al Codice del diritto canonico*, a cura di P. V. Pinto, Città del Vaticano 2001, p. 831.

⁴⁰ Cfr. G. Di Mattia, *Equità e riserve di legge nel diritto penale canonico*, p. 98.

⁴¹ V. De Paolis, D. Cito, *Le sanzioni nella Chiesa*, p. 367.

la portata del can. 1399 CIC 1983 «va circoscritta, nella consapevolezza che essa rappresenta un'*extrema ratio* nella Chiesa e che ogni norma canonica ha sempre una sanzione morale o disciplinare». La disposizione della norma generale del Titolo VII è opportuna per l'autore, in quanto offre un equilibrio tra certezza del diritto, rappresentato nel campo penale dal principio di legalità, e l'*elasticità* che mira verso la *salus animarum*, ovvero il fine primario della comunità cristiana⁴². Infatti, la peculiarità dell'ordinamento canonico, e dei suoi fini, postula che la presenza del principio di legalità debba essere recepita in senso specifico. Questo concetto condiviso da diversi autori è descritto nella norma generale del Titolo VII⁴³.

Nel suo intervento, Josemaria Sanchis riprende i commenti di svariati e notevoli canonisti⁴⁴, che vedono la norma generale come una norma «in bianco». Essa ha lo scopo di rispondere alle violazioni particolarmente gravi e scandalose che resterebbero altrimenti senza risposta adeguata da parte dell'autorità della Chiesa provocando un danno alla *salus animarum*⁴⁵. Altri autori condividono la stessa opinione, ossia che il can. 1399 CIC 1983 agisce nei casi di particolare gravità e urgenza, ma precisano che tale norma non concede assolutamente al superiore ecclesiastico un potere arbitrario. La norma, infatti, non prescinde dall'ordinamento canonico, soprattutto da quello penale e deve sempre rispettare le procedure e la natura stessa della pena⁴⁶. Giuseppe Dalla Torre, sulla base di quanto appena detto, non vede nel can. 1399 CIC 1983 una mera «norma in bianco» che permette di punire penalmente qualsiasi violazione ritenuta soggettivamente sanzionabile dall'autorità stessa per motivi pastorali come la previsione o riparazione dello scandalo provocato⁴⁷.

Sanchis ricorda poi ulteriori opinioni secondo cui il can. 1399 CIC 1983 rappresenta un principio teorico di diritto pubblico con cui l'autorità ecclesiastica può punire le azioni contrarie alle leggi. Ritiene che il canone esaminato sia una norma

⁴² Cfr. B. F. Pighin, *Diritto penale canonico*, Venezia 2014, p. 543; della stessa opinione: A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Milano 1990, p. 291.

⁴³ Cfr. R. Gottero, *La «norma generale» del diritto penale canonico (can. 1399)*, p. 348.

⁴⁴ Come A. Borras, F. Nigro, G. Di Mattia, T. García Barberena, T. J. Green.

⁴⁵ Cfr. J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 58; J. Sanchis, *Il can. 1399: alcuni aspetti della sua portata e incidenza nel sistema penale canonico*, in: «*Vitam impendere Magisterio*». *Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni e Giuseppe Di Mattia*, a cura di D. J. Andrés Gutiérrez, Città del Vaticano 1993, p. 291.

⁴⁶ Cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, p. 735; A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, p. 292.

⁴⁷ Cfr. G. Dalla Torre, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, «*Angelicum*» 85 (2008), p. 277; A. D'Auria, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, p. 87.

penale concreta che garantisce la possibilità di applicazione diretta, tale possibilità però, presenta limiti pratici soprattutto in relazione alla difesa dei diritti dei fedeli⁴⁸.

Roberto Gottero si preoccupa del fatto che la norma generale può suscitare dubbi in un fedele relativamente alle conseguenze penali del suo comportamento, che: «si riduce paradossalmente a sapere che potrà essere colpito penalmente per ogni violazione di norme ecclesiastiche o di diritto divino [...]. La norma generale del can. 1399 rende infatti potenzialmente penali tutte le norme di tipo precettivo, sia quelle codiciali che quelle extracodiciali, sia universali che particolari, oltre quelle di diritto divino: l'ampiezza delle possibili trasgressioni è [...] vastissima, anche perché non è possibile precisare in maniera inequivocabile che cosa debba intendersi per "speciale gravità di violazione" e "necessità di prevenire o riparare gli scandali"»⁴⁹.

Jerzy Syryjczyk conferma che il can. 1399 CIC 1983 non può essere considerato come una penalizzazione di tutte le norme del diritto divino e canonico. Penalizzare la violazione delle leggi non penali è un fatto eccezionale che può avvenire solo a precise condizioni⁵⁰.

Sanchis condivide le osservazioni di Ángel Marzoa in merito all'impegno tecnico e al rigore giuridico dei cann. 1315; 1319; 1321; 1341 CIC 1983 alla luce delle possibilità previste dal can. 1399 CIC 1983. «In particolare temiamo che davanti alle "facilità" concesse dal can. 1399 CIC 1983, il procedimento di istituzione delle pene mediante precetto abbia un futuro pratico incerto», afferma Marzoa⁵¹.

Il dubbio condiviso da canonisti, si riferisce alle situazioni urgenti che il can. 1399 CIC 1983 pretende di rimediare. Esistono nell'ordinamento canonico, anche non penale, misure più efficaci e rapide. Già ai tempi del codice precedente, molti autori sostenevano che lo strumento più adatto in caso di situazioni che urgono una reazione penale, fosse il precetto penale⁵². Anche Pighin mette in dubbio l'utilità

48 Cfr. J. Sanchis, *Il can. 1399: alcuni aspetti*, p. 292; J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 59, con i riferimenti degli autori che ritengono il can. 1399 come un principio solo teorico come T. García Barberena e T. J. Green.

49 R. Gottero, *La «norma generale» del diritto penale canonico (can. 1399)*, p. 352.

50 Cfr. J. Syryjczyk, *Kanoniczne prawo karne. Część szczególna*, p. 184.

51 J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 61, con i riferimenti bibliografici di Marzoa; J. Sanchis, *Il can. 1399: alcuni aspetti*, p. 293.

52 Cfr. J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 61, con i riferimenti bibliografici di Arias, Marzoa, Green e Wernz-Vidal. Della stessa opinione: R. Gottero, *La «norma generale» del diritto penale canonico (can. 1399)*, p. 352, J. Arias Gomez, *El sistema penal canónico ante la reforma del CIC*, «Ius Canonicum» 15 (1975), p. 236.

pratica del canone esaminato per lo stesso motivo. Il precetto penale è quindi uno strumento più celere ed efficace perché l'applicazione avviene per via amministrativa, prevedendo anche pene determinate⁵³.

Sanchis nel suo ampio commento sulla portata del can. 1399 CIC 1983, presenta alcune perplessità in relazione all'operativa pratica del canone e alle conseguenze che ritiene importanti a livello teorico e pratico. Afferma che i possibili casi di applicazione del canone sono molto limitati. Della stessa opinione è anche Corrado Bernardini che ritiene difficile trovare casi gravi e scandalosi di violazione di una legge ecclesiastica, che non erano già previsti nei canoni penali del codice⁵⁴.

In conclusione, dobbiamo osservare che le opinioni e i commenti dei canonisti presentati sopra, in maggioranza sono positivi a riguardo del can. 1399 e la sua presenza e portata nel CIC 1983. L'argomentazione comune che troviamo è la protezione della legge suprema nel diritto canonico cioè la *salus animarum*.

5. Il can. 1399 nel nuovo Libro VI

L'ultima riforma del diritto penale canonico fatta da Papa Francesco mediante la Const. ap. *Pascite gregem Dei*, non accoglie la proposta dello Schema⁵⁵, e nel testo definitivo promulgato è presente lo stesso can. 1399 come nel CIC 1983. Il canone è presentato come ultimo nel Libro VI e come unica norma del titolo VII intitolato *Norma generalis*. Il Legislatore ha deciso di preservare la disposizione originale del canone e di non introdurre le novità nel suo contenuto. Il can. 1399 non è l'unico nel testo finale, a non essere stato riformato secondo la proposta dello Schema. Possiamo presumere che il Legislatore non intendeva cambiare il canone già conosciuto nella dottrina, valutando gli elementi nuovi del progetto poco significativi o già presenti in alcuni punti del Libro VI.

⁵³ Cfr. B. F. Pighin, *Diritto penale canonico*, p. 544.

⁵⁴ Cfr. J. Sanchis, *La legge penale e il precetto penale*, p. 62; C. Bernardini, *Osservazioni sul can. 1399*, p. 144. Della stessa opinione: P. M. Gajda, *Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne*, Tarnów 2008, p. 67; G. Núñez, *Escándalo y canon 1399. Tutela penal del celibato sacerdotal. Comentario a la Sentencia del Tribunal de la Rota Romana de 9 de julio de 2004*, «Ius Canonicum» 54 (2014), p. 753.

⁵⁵ Cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Schema recognitionis Libri VI Codicis iuris canonici (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis 2011, p. 39.

Il fatto che il Legislatore ecclesiastico non abbia modificato il can. 1399 significa che non cerca di avvicinare i due sistemi penali. Geraldina Boni nel suo articolo relativo alla riforma del Libro VI commentando la presenza del can. 1399 non modificato, afferma: «Il diritto penale canonico ancora una volta, e suggestivamente nel canone finale – una “bandiera” più che un “mezzo penale” – suggella l’inverosimile se non impossibile suo livellamento e standardizzazione agli ordinamenti secolari»⁵⁶.

Nel suo manuale, pubblicato dopo l’ultima riforma del Libro VI, Pighin elenca i punti critici sollevati durante la discussione sul can. 1399 e la sua presenza nel nuovo diritto penale della Chiesa. Gli argomenti contro la orma generale erano seguenti: la dissonanza con il principio di legalità, dubbi sulla funzione del canone a causa dei nuovi delitti introdotti nella parte speciale del Libro VI, il precetto penale come possibile risposta nei casi non previsti dalla legge, infine «la norma è stata considerata come anacronistica nei confronti degli sviluppi della civiltà giuridica nel campo penale». Secondo autore il can. 1399 non è stato modificato «perché rappresenta una comoda riserva per l’autorità della Chiesa da sfruttare nei casi di eventuali “buchi” del sistema penale canonico nel punire i colpevoli di condotte illegali in esso non penalmente configurate»⁵⁷.

Osservazioni conclusive

L’attenta analisi svolta all’interno dell’articolo, ci porta a concludere e affermare che la Norma generale del can. 1399 CIC 1983 è un argomento molto complesso, esso si collega a svariati temi relativi sia all’ordinamento canonico che a quello civile. Il can. 1399 CIC 1983 è presente nell’ultimo Titolo del Libro VI ed è l’unica norma del titolo stesso. Nonostante ciò, essa non può essere trattata separatamente dalle altre disposizioni del codice. Anzi, per cogliere appieno il senso e il valore del can. 1399 CIC 1983 è necessario interpretarlo e applicarlo in stretto collegamento con le altre norme del codice e con i principi dell’ordinamento canonico.

⁵⁶ Cfr. G. Boni, *Il Libro VI «De sanctionibus poenalibus in Ecclesia»: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale». Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>) 6 giugno 2022, n. 11, p. 80, <https://doi.org/10.54103/1971-8543/18051>.

⁵⁷ B. F. Pighin, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, p. 520.

Il punto cruciale relativo alla Norma generale consiste nella sua relazione con il principio di legalità, descritta chiaramente con l'espressione *nullum crimen nulla poena sine lege poenali previa*.

Paragonando i commenti degli autori moderni con le osservazioni sulla Norma generale risalenti al periodo del CIC 1917, è stato possibile notare una marcata differenza. Il motivo fondamentale di ciò, a nostro avviso, sta nella diversa percezione del diritto canonico nei due momenti storici. Se i commentatori nel periodo del CIC 1917 cercavano di confrontare e conciliare il diritto canonico con quello statale, la dottrina moderna, invece, descrive i due ordinamenti ponendo l'accento sulla loro autonomia e unicità rispettando il carattere proprio di ognuno dei sistemi giuridici. Relativamente all'*iter* di codificazione del codice CIC 1983, la decisione della Commissione Plenaria di non applicare pienamente il principio di legalità nel futuro codice, nonostante le richieste degli organi consultori, ci mostra la visione dei Padri Cardinali. I membri della Commissione non cercavano di avvicinare il diritto canonico penale a quello statale o di copiare i codici penali statali, ma piuttosto di costituire un vero e proprio diritto penale della Chiesa in grado di rispondere alle esigenze della comunità ecclesiale e conservarne i valori.

Il fatto che il Legislatore, nel promulgare il nuovo libro VI, non abbia modificato il can. 1399 CIC 1983, nonostante la proposta per una nuova formulazione presente nello *Schema recognitionis Libri VI*⁵⁸, sta a significare che la Norma generale, come già concepita nel CIC 1983, ricopre ancora un ruolo importante nel sistema penale canonico e perciò è apparso necessario mantenere nel Libro VI un canone di questo carattere.

L'ultima riforma del Libro VI non ha accolto pienamente il principio di legalità in senso formale e stretto secondo il modello statale. Notiamo comunque, notevoli modifiche che avvicinano il nuovo diritto penale al principio di legalità come, ad esempio, la precisazione delle fattispecie penali o delle possibili pene da applicare. D'altra parte, restano evidenti i punti in cui il legislatore concede al giudice e al superiore ampio margine di decisione. Ma la causa più significativa che, a nostro avviso, allontana il nuovo diritto penale dal senso stretto e formale del principio di legalità, è la presenza di quei canoni nuovi in cui il legislatore utilizza la frase «oltre ai casi già previsti dal diritto», simile a quanto espresso nel can. 1399 CIC 1983. Nel nuovo Libro VI tale affermazione è presente oltre che nel can. 1399 anche nei

⁵⁸ Cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Schema recognitionis Libri VI Codicis iuris canonici (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis 2011.

canoni che riguardano l'abuso di potestà (cfr. can. 1378 § 1) e i delitti in materia economica (cfr. can. 1393 § 2). La presenza di queste norme (cann. 1378 § 1 e 1393 § 2), che hanno ampia operatività pratica, se da una parte allontanano il nuovo Libro VI dal carattere tassativo delle fattispecie penali, voluto dal principio di legalità formale, d'altra ci mostrano come il legislatore non voglia seguire le linee e i criteri dell'ordinamento civilistico, ma piuttosto i principi propri del diritto ecclesiastico, rimarcati spesso nelle norme del nuovo Libro VI, offrendo così alla Chiesa soluzioni di carattere penale che meglio rispondono ai delitti dei tempi moderni.

Nonostante nella dottrina appaiano pareri che mettono in dubbio la possibile applicazione del can. 1399 CIC 1983, troviamo chiari esempi di utilizzo della Norma generale. La seconda Facoltà speciale concessa alla CPC rappresenta l'esempio più evidente di applicazione pratica del can. 1399 CIC 1983, divenuto oggi d'uso comune nel Dicastero per il Clero⁵⁹. La motivazione che porta la Norma generale a essere considerata come necessaria per risolvere i gravi casi di trasgressione che creano scandalo nella comunità della Chiesa è stata la difficoltà, e a volte l'impossibilità, di dare adeguata risposta solo grazie ai canoni già presenti nel codice. La seconda Facoltà speciale ci mostra che la Norma generale non è una norma importante solo per confermare il carattere e i valori dell'ordinamento canonico, ma possiede anche un valore pratico. Il can. 1399 CIC 1983 ha ricevuto nuovo valore grazie alla seconda Facoltà rendendosi così necessario quando il cambiamento morale degli ultimi anni ha richiesto ai pastori della Chiesa una risposta adeguata e celere ai casi di violazione della legge divina ed ecclesiastica finora priva di sanzioni penali. Nelle Facoltà speciali notiamo la volontà del Romano Pontefice di risolvere i casi in modo sistematico, con una risposta di carattere «eccezionale» e sotto il controllo del Dicastero per il Clero e allo stesso tempo universale per tutta la Chiesa.

L'approfondito e attento lavoro di ricerca svolto in quest'articolo ci permette di affermare in conclusione, che il can. 1399 CIC 1983 mantiene saldo il suo valore nell'ambito penale canonico e il suo utilizzo è sempre opportuno. Non è sufficiente valutare la portata del canone basandosi solamente sul numero di casi pratici in cui

59 «A partire dal 2009 e fino ad oggi sono stati presentati in totale 1584 casi con la relativa richiesta di applicare delle Facoltà Speciali, così ripartiti: 174 per la prima Facoltà, 270 per la Seconda, 72 per delitti perseguiti congiuntamente ai sensi della prima e della seconda, 966 per la terza [...]» – S. Renna, *La giurisprudenza del Dicastero per il Clero nell'applicazione delle facoltà speciali*, in: *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, a cura di D. Salvatori, R. Palombi, A. Catta, Città del Vaticano 2023, p. 541 (Annales Doctrinae et Iurisprudentiae Canonicae, 15); A. D'Auria, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, p. 89–91.

è stato applicato, ma piuttosto dev'essere analizzato osservandolo nella sua globalità. Il can. 1399 CIC 1983 esprime quei valori che l'ordinamento panale canonico cerca di affermare e difendere. Esso non contempla soltanto la legge positiva, cioè i casi già previsti, ma ci ricorda che la fonte dei precetti che obbliga ogni fedele risiede anche nelle *altre leggi*, cioè nella legge divina, naturale e positiva. Mette in evidenza la negatività dello scandalo che provoca danni ingenti nella comunità della Chiesa, come alla *salus animarum*, e spinge l'autorità alla ricerca di una risposta adeguata. Il principio di legalità è accolto nell'ordinamento ecclesiastico in maniera differente rispetto a quanto avviene nel modello statale. Ciò assicura al can. 1399 CIC 1983 di non essere in contrasto con il principio accolto secondo il modello ecclesiastico. Il principio della riserva di legge, relativo alla fonte della legge penale, nel caso del diritto canonico non si riduce solo all'attività del potere legislativo. Nella Chiesa infatti, come si evince dal can. 1399 CIC 1983, le leggi penali possono derivare anche dalla legge divina che può essere naturale o positiva. In merito alla riserva di legge, sulla base delle opinioni prevalenti nella dottrina, si deve affermare che il can. 1399 CIC 1983 può trovare la sua applicazione solo in quei casi finora non previsti dalla legge penale canonica. Quando un delitto trova la sua tipizzazione nel Libro VI il can. 1399 CIC 1983 non può essere usato. Ed è proprio qui che possiamo notare chiaramente il ruolo primario che il principio di legalità formale ricopre nel diritto canonico, ovvero l'obbligo di applicare in primis le norme della legge penale positiva che rispondono al caso concreto. Nel momento in cui tale ricorso non appare possibile, l'autorità ecclesiastica può avvalersi degli strumenti che la dottrina civile considera come elementi di giustizia sostanziale utili nell'applicazione del can. 1399 CIC 1983 e, dopo l'ultima riforma, anche per l'attuazione di altri due canoni (cfr. cann. 1378 § 1 e 1393 § 2). L'analisi della documentazione utile alla stesura di questo articolo, non ha evidenziato casi di uso improprio del can. 1399 CIC 1983 che non abbiano, di conseguenza, trovato risposta nel tribunale d'appello. Si può affermare, quindi, che il can. 1399 CIC 1983 non ha portato ad un aumento dei casi di giudizio abusivo e non ha penalizzato le norme del codice rendendolo così pancriminalista. Diversi autori commentando la Norma generale hanno fatto accenno a tale pericolo.

ABSTRAKT

Znaczenie kan. 1399 w kanonicznym prawie karnym

Kanon 1399 KPK z wielu względów stanowi wyjątkową normę w kanonicznym prawie karnym, przede wszystkim z powodu ewidentnego kontrastu z zasadą legalizmu. Aby zbadać zasadność istnienia „Normy ogólnej» w Kodeksie prawa kanonicznego, w artykule została poddana analizie dyskusja prowadzona w doktrynie kanonistycznej na przestrzeni różnych okresów historycznych, która dotyczyła zarówno samego kanonu, jak i jego relacji z zasadą legalizmu. Norma nie została zmieniona podczas ostatniej reformy Księgi VI KPK, pomimo propozycji jej modyfikacji przedstawionych w trakcie prac. Można zatem wnioskować, że kan. 1399 KPK nadal pozostaje ważnym narzędziem w rękach władzy kościelnej. Może być użyty w przypadkach czynów, które wywołują szczególne zgorzienie, a nie zostały dotychczas stypizowane jako przestępstwa.

Słowa kluczowe: kan. 1399 KPK 1983, zasada legalizmu, reforma, kanoniczne prawo karne, Dykasteria ds. Duchowieństwa

SOMMARIO

La portata del can. 1399 nel sistema penale canonico

Nel diritto penale canonico Il can. 1399 CIC 1983 viene considerato come una norma particolare sotto numerosi aspetti, uno tra questi è l'evidente contrasto con il principio di legalità. Al fine di esaminare l'esistenza e la validità della «Norma generale» nel Codice di diritto canonico, l'articolo esegue un excursus storico delle discussioni all'interno della dottrina canonica riguardanti sia il canone stesso sia il suo rapporto con il principio di legalità. La norma, durante l'ultima riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, è rimasta invariata nonostante le proposte di modifica presentate nel corso dei lavori. Si può quindi concludere che il can. 1399 continua ad essere uno degli strumenti di maggiore importanza nelle mani delle autorità ecclesiastiche. Può essere utilizzato in tutti quei casi di atti che suscitano particolare scandalo e che non sono ancora stati classificati come reati.

Parole chiavi: can. 1399 CIC 1983, il principio di legalità, la riforma, diritto penale canonico, Dicastero per il Clero

ABSTRACT

The scope of canon 1399 in the canonical penal system

Canon 1399 of the Code of Canon Law constitutes, for many reasons, an exceptional norm within canonical penal law, primarily due to its evident contrast with the principle of legality. In order to examine the legitimacy of the existence of this «General Norm» in the Code of Canon Law, the article analyses the debate conducted within canonical doctrine over various historical periods, a debate that has concerned both the canon itself and its relationship with the principle of legality. The norm was not modified during the most recent reform of Book VI of the Code of Canon Law, despite proposals for its amendment submitted during the drafting process. It can therefore be concluded that Canon 1399 still remains an important instrument in the hands of ecclesiastical authority. It may be applied in cases involving actions that cause particular scandal and have not yet been classified as offenses.

Keywords: can. 1399 CCL 1983, principle of legality, reform, canonical penal law, Dicastery for the Clergy

BIBLIOGRAFIA

1. Arias Gomez J., *El sistema penal canónico ante la reforma del CIC*, «Ius Canonicum» 15 (1975), p. 187–256.
2. Baldanza J., *De recognoscendo iure canonico poenali quaestiones quaedam*, «Ephemerides Iuris Canonici» 19 (1963), p. 93–104.
3. Bernardini C., *Osservazioni sul can. 1399*, «Monitor Ecclesiasticus» 114 (1989), p. 143–145.
4. Boni G., *Il Libro VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>) 6 giugno 2022, n. 11, p. 1–132, <https://doi.org/10.54103/1971-8543/18051>.
5. Calabrese A., *Diritto penale canonico*, Milano 1990.
6. Cassola O., *Specien partis primae libri V CIC. Reformatae proponitur*, «Apollinaris» 32 (1967), p. 457–479.
7. Chiappetta L., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, Bologna 2011.

8. Cocchi G., *Commentarium in Codicem iuris canonici ad usum scholarum*, vol. 5: *De delictis et poenis*, Torino 1938.
9. D'Angelo S., *Saggi di questioni giuridiche*, vol. 1, Torino 1928.
10. D'Auria A., *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, in: *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, a cura di L. Sabbarese, Città del Vaticano 2021, p. 55–99 (Iustitia in Caritate. Analecta, 1).
11. Dalla Torre G., *Qualche considerazioni sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, «*Angelicum*» 85 (2008), p. 267–287.
12. De Paolis V., Cito D., *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico. Libro VI*, Roma 2000.
13. De Paolis V., *La potestà coattiva nella Chiesa*, «*Quaderni di Diritto Ecclesiale*» 12 (1999) n. 2, p. 133–158.
14. Di Mattia G., *Equità e riserve di legge nel diritto penale canonico*, «*Appolinaris*» 69 (1996) n. 3–4, p. 583–611.
15. Falco M., *Introduzione allo studio del «Codex iuris canonici»*, Torino 1925.
16. Fedele P., *Il principio «nullum crimen sine praevia lege poenali» e il diritto penale canonico*, «*Rivista Italiana di Diritto Penale*» 9 (1937), p. 489–525.
17. Fedele P., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962.
18. Gajda P. M., *Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne*, Tarnów 2008.
19. Giacchi O., *Precedenti canonistici del principio «Nullum crimen sine praevia lege poenali»*, in: *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. 1, Firenze 1936, p. 433–449.
20. Gomez de Ayala A., voce «Nullum crimen, nulla poena sine legge. b) Diritto canonico», in: *Enciclopedia del diritto*, vol. 28, Milano 1978, p. 950–967.
21. Gottero R., *La «norma generale» del diritto penale canonico (can. 1399). Commento a un canone*, «*Quaderni di Diritto Ecclesiale*» 10 (1997) n. 3, p. 343–354.
22. Grabowski I., *Prawo kanoniczne*, Warszawa 1948.
23. Herrmann H., *Erwägungen zu einer Revision des c. 2222*, «*Österreichisches Archiv für Kirchenrecht*» 20 (1969) n. 1, p. 3–20.
24. Hervada J., *Il diritto naturale nell'ordinamento canonico*, «*Ius Ecclesiae*» 1 (1989) n. 2, p. 493–508.
25. Hervada J., *La «lex naturae» e la «lex gratiae» nella base dell'ordinamento giuridico della Chiesa*, «*Ius Ecclesiae*» 3 (1991) n. 1, p. 49–66.
26. Huizing P., *Des délits et des peines*, «*Concilium*» 28 (1967), p. 105–117.

27. Krukowski J., *Problem rewizji kan. 2222 Kodeksu prawa kanonicznego*, «Roczniki Teologiczno-Kanoniczne» 17 (1970), p. 45–56.
28. La Puma V., *Sommario del Codice del diritto canonico (Canon 1–2414)*, Torino 1940.
29. Mantovani F., *Diritto penale*, Padova 2001.
30. Maroto P., *Istitutiones iuris canonici*, vol. 1, Matriti 1919.
31. Metz R., *Simplex réflexions sur la réforme du droit pénal de l'Église*, «Revue de Droit Canonique» 18 (1968) n. 2–3, p. 97–104.
32. Michiels G., *De delictis et poenis. Commentarius libri v Codicis iuris canonici*, vol. 2: *De poenis in genere: Canones 2214–2240*, Paris–Tournai–Roma–New York 1961.
33. Michiels G., *De delictis et poenis. Commentarius libri v Codicis iuris canonici*, vol. 1: *De delictis: Canones 2195–2213*, Paris–Tournai–Roma–New York 1961.
34. Myrcha M. A., *Prawo karne. Komentarz do piątej księgi Kodeksu prawa kanonicznego*, t. 2: *Kara, cz. 1: Przepisy ogólne*, Warszawa 1960.
35. Nigro F., *Commento al can. 1399*, in: *Commento al Codice del diritto canonico*, a cura di P. V. Pinto, Città del Vaticano 2001, p. 830–831.
36. Núñez G., *Escándalo y canon 1399. Tutela penal del celibato sacerdotal. Comentario a la Sentencia del Tribunal de la Rota Romana de 9 de julio de 2004*, «Ius Canonicum» 54 (2014), p. 725–754.
37. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Brevis conspectus de labore hucusque a Commissione peracto deque peragendo*, «Communicationes» 6 (1974), p. 29–58.
38. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Codex iuris canonici. Schema Patribus Commissionis Reservatum*, Città del Vaticano 1980.
39. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Coetuum studiorum labores, III, De opera Consultorum in apparandis Canonum Schematibus*, «Communicationes» 44 (2012), p. 41–97.
40. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Congregatio Plenaria, 24–27.05.1977*, «Communicationes» 9 (1977), p. 62–82.
41. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Opera Consultorum in apparandis canonum schematibus, Coetus studiorum de iure poenali*, «Communicationes» 9 (1977), p. 304–321.
42. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Relatio Cardinalis Praesidis de opere praestito in recognoscendo Codice iuris canonici*, «Communicationes» 9 (1977), p. 211–213.

43. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Relatio complexens synthesesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis patribus commissionis ad novissimum schema codis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*, «Communicationes» 16 (1984), p. 27–90.
44. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *Schema recognitionis Libri VI Codicis iuris canonici (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis 2011.
45. Peperoni S., *Lineamenta iuris poenalis canonici*, Roma 1966.
46. Pighin B. F., *Diritto penale canonico*, Venezia 2014.
47. Pighin B. F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021.
48. Przybyła A., *Zasada legalności w kościelnym prawie karnym*, «Prawo Kanoniczne» 14 (1971) n. 1–2, p. 225–252.
49. Renna S., *La giurisprudenza del Dicastero per il Clero nell'applicazione delle facoltà speciali*, in: *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, a cura di D. Salvatori, R. Palombi, A. Catta, Città del Vaticano 2023, p. 539–563 *Annales Doctrinae et Iurisprudentiae Canonicae*, 15).
50. Ronco M., *Il principio di legalità*, in: *Commentario sistematico al codice penale*, vol. 1: *La legge penale*, a cura di G. Caruso, Bologna 2010, p. 1–132.
51. Sanchis J., *Il can. 1399: alcuni aspetti della sua portata e incidenza nel sistema penale canonico*, in: «*Vitam impendere Magisterio*». *Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni e Giuseppe Di Mattia*, a cura di D. J. Andrés Gutiérrez, Città del Vaticano 1993, p. 289–295.
52. Sanchis J., *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1993.
53. Sole J., *De delictis et poenis*, Roma 1920.
54. Syryjczyk J., *Kanoniczne prawo karne. Część szczególna*, Warszawa 2003.
55. Vassalli G., voce «*Nullum crimen, nulla poena sine lege*», in: *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. 8, Torino 2002, p. 278–329.
56. Vermeersch A., Creusen J., *Epitome iuris canonici*, vol. 3, Mechliniae 1928.